



**CITTA' DI ALBANO LAZIALE**  
**(PROVINCIA DI ROMA)**  
**SETTORE I - SERVIZIO II**  
**DETERMINAZIONE**

*N. 306/30 DEL 29.04.2014*

---

**OGGETTO:** Ricorso al TAR Lazio promosso da SMA Spa contro Comune di Albano Laziale. Patrocinio legale.

**IL RESPONSABILE**

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 29 del 5.07.1996, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.07.1996, verbale n. 87;

Premesso che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013, per l'anno 2014 è differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successivamente differito al 30.04.2014, come da decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2014;

che per tale motivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, vige l'esercizio provvisorio automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Dato atto che questo Ente ha aderito alla armonizzazione contabile, per cui dovrà essere gestito provvisoriamente il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, con riferimento ai soli stanziamenti di competenza e non di cassa: per il corrente esercizio, il riferimento è pertanto l'esercizio 2014 del bilancio di previsione 2013/2015, così come disposto con nota prot. n. 9295 del 27.02.2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 07/11/2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 208 del 19.12.2013, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2013 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con la stessa individuati, vigente nelle more dell'approvazione del Peg 2014;

Visto il decreto di proroga di nomina a Responsabile di servizio prot. n. 54362 del 30.12.2013 da parte del Sindaco e l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000,

Visti gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari,

Visti gli adempimenti di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa,

Visti gli adempimenti di cui al D. lgs. N. 196/2003 e s.m.i, per cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento,

Premesso che:

con prot. n. 49564 del 15.11.2010 è pervenuto ricorso al TAR Lazio promosso da Albadis srl contro il Comune, Domus Pompei e SMA, per l' annullamento di permessi di costruire, DIA ed autorizzazioni varie, con determinazione n. 301 del 26.11.2010, a cui si rimanda per relationem, è stato dato incarico di rappresentanza e difesa dell' Ente all' avv. Giuseppe Piazza, con studio in Albano Laziale, corso Matteotti 149,

con prot. n. 4179 del 27.01.2011 è pervenuto ricorso al Tar Lazio promosso da Domus Pompei snc contro il Comune di Albano Laziale, avverso provvedimenti del Settore IV di vigilanza edilizia,

con determinazione n. 24 del 17.02.2011, a cui si rimanda per relationem, è stato dato incarico di rappresentanza e difesa dell' Ente allo stesso avv. Giuseppe Piazza, per analogia e connessione con il precedente patrocinio,

in tale procedimento era intervenuta ad opponendum la Albadis srl,

con sentenza n. 3636/2012, comunicata con prot. n. 20234 del 3.05.2012, il ricorso è stato dichiarato improcedibile,

con prot. n. 18790 del 26.04.2011 è pervenuto ricorso al Tar Lazio promosso da Domus Pompei snc contro il Comune di Albano Laziale, per l' annullamento di provvedimenti di vigilanza edilizia,

con determinazione n. 125 del 17.05.2011, a cui si rimanda per relationem, è stato dato incarico di rappresentanza e difesa dell' Ente allo stesso avv. Giuseppe Piazza, per analogia e connessione con i precedenti patrocini,

in tale procedimento era intervenuta ad opponendum la Albadis srl,

con sentenza n. 10267/2011 del 22.12.2011, il ricorso è stato dichiarato inammissibile,

con prot. n. 1865 del 14.01.2013 è pervenuto ricorso al Tar Lazio, promosso da Albadis srl, per l' annullamento del diniego di accesso agli atti, formulato dal Dirigente del Settore tecnico,

con determinazione n. 12 dell' 1.02.2013, a cui si rimanda per relationem, è stato dato incarico di rappresentanza e difesa dell' Ente all' avv. Giuseppe Piazza, per analogia e connessione con i precedenti procedimenti,

con prot. n. 4135 del 24.01.2013 è pervenuto ricorso al Tar Lazio, promosso da SMA spa, per l' annullamento del diniego di accesso agli atti, formulato dal Dirigente del Settore tecnico,

con determinazione n. 11 dell' 1.02.2013, a cui si rimanda per relationem, è stato dato incarico di rappresentanza e difesa dell' Ente all' avv. Giuseppe Piazza, per analogia e connessione con i precedenti procedimenti,

con nota prot. n. 17434 del 18.04.2013 l' avv. Piazza comunica che la parte avversa (SMA), preso atto della documentazione fornitagli, ha depositato istanza per "carenza di interesse", cosicché il giudizio risulta definito,

con nota prot. n. 17435 del 18.04.2013 l' avv. Piazza comunica che parte avversa (Albadis), preso atto della documentazione fornitagli, ha chiesto un rinvio a data da destinarsi, circostanza che sostanzialmente preclude all' abbandono del giudizio per carenza di interesse,

con prot. n. 1353 del 22.03.2013 è pervenuto ricorso al Tar Lazio promosso da SMA contro il Comune di Albano per l' annullamento di atti a firma del Dirigente del Settore IV tecnico,

con determinazione n. 272/38 del 10.04.2013, a cui si rimanda per relationem, è stato dato incarico di rappresentanza e difesa dell' Ente all' avv. Giuseppe Piazza, per analogia e connessione con i precedenti procedimenti,

con prot. n. 17875 del 22.04.2013 è pervenuto nuovo ricorso al Tar del Lazio, promosso da Domus Pompei snc. di Venturini Enzo e Venturini Ida, contro il Comune di Albano Laziale, per l' annullamento di provvedimenti a firma del Dirigente del Settore IV tecnico Edilizia privata, con successivo ricorso incidentale di cui al prot. n. 26158 del 13.06.2013 promosso da Albadis srl,

con determinazione n.366/51 del 7.05.2013, a cui si rimanda per relationem, è stato dato incarico di rappresentanza e difesa dell' Ente all' avv. Giuseppe Piazza, per analogia e connessione con i precedenti procedimenti,

con prot. n. 41782 del 30.09.2013 è pervenuto nuovo ricorso al Tar del Lazio, promosso da SMA spa contro il Comune di Albano Laziale, per l' annullamento del provvedimento n. 797 del 17.09.2013 del Settore IV di revoca della autorizzazione commerciale del 18.12.2009 e di tutti i provvedimenti connessi.

con determinazione n.861/123 del 7.10.2013, a cui si rimanda per relationem, è stato dato incarico di rappresentanza e difesa dell' Ente all' avv. Giuseppe Piazza, per analogia e connessione con i precedenti procedimenti,

con decreto n. 3805/13 del TAR (prot. n. 43229 del 9.10.2013) è stata concessa sospensiva per la prevalenza dell' interesse della società alla prosecuzione dell' attività commerciale rispetto all' interesse della amministrazione alla immediata esecuzione dell' atto di revoca, con rinvio al 16.10.2013 per la trattazione collegiale,

con successiva ordinanza n. 4039/13 REG.PROV. – 8743/13 REG.RIC. è stata respinta la richiesta di sospensiva e fissata udienza per la trattazione al 12.02.2014 (comunicazione dell' avv. Piazza prot. n. 45983 del 28.10.2013),

è pervenuto successivo ricorso in appello al Consiglio di Stato, promosso da SMA spa contro il Comune di Albano Laziale, trasmesso brevi manu dall' avv. Piazza, protocollato al n.52370 dell' 11.12.2013 per l' annullamento e/o la riforma dell' ordinanza del Tar per il Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 4039, depositata il 17.10.2013,

con determinazione n. 1116/174 dell' 11.12.2013, a cui si rimanda per relationem, è stato dato incarico di rappresentanza e difesa dell' Ente all' avv. Giuseppe Piazza, per analogia e connessione con i precedenti procedimenti,

con ordinanza n. 548/14 – Reg.Ric. 9457/2013 del 4.02.2014, pervenuta con prot. N. 7840 del 18.02.2014, il Consiglio di Stato respinge l' appello,

con prot. N. 9063 del 25.02.2014 è pervenuta diffida e messa in mora da parte di Albadis srl, affinché il Comune provveda alla chiusura di SMA,

con sentenza n. 2802/14(Reg.Ric. n. 4533/2013), pervenuta con prot. n. 13407 del 24.03.2014 e prot. n. 17646 del 18.04.2014, in riferimento al ricorso di cui al prot. n. 17875/13, il TAR respinge il ricorso principale, accoglie in parte il ricorso incidentale, dichiarandolo inammissibile per tutto il resto,

con sentenza n. 2804/14 (Reg.Ric. 10875/2010), pervenuta con prot. n.13428 del 24.03.2014 e prot. n. 17650 del 18.04.2014, in riferimento al ricorso di cui al prot. 49564/2010, il TAR dichiara inammissibile l' azione di annullamento proposta avverso i titoli edilizi, inammissibile l' azione di annullamento della DIA e accoglie l' azione di annullamento dell' autorizzazione commerciale,

Visto il ricorso al TAR Lazio di cui al prot. n. 17135 del 16.04.2014 e prot. n. .... del 28.04.2014, promosso da SMA Spa contro il Comune di Albano Laziale, *"per l' annullamento, previa concessione di misure cautelari ai sensi dell' art. 56 cpa, del provvedimento del Dirigente del Settore IV, servizio V del Comune di Albano Laziale prot. n. 0012072/or0055 del 14.3.2014, notificato in data 17.3.2013 (sic), con cui ordina che "la cessazione dell' attività di vendita dovrà avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente provvedimento presso il punto vendita sito in Parco delle Rimembranze snc Albano Laziale (RM)"; - del provvedimento del Dirigente del Settore IV, servizio V del Comune di Albano Laziale prot. n. 0014291/or0062 del 28.3.2014, notificato in data 28.3.28.3.2013 (sic) con cui, a fronte dell' istanza di Sma, ha stabilito che "la cessazione dell' attività di vendita dovrà avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla notifica del presente provvedimento", nonché, se ed in quanto occorrer possa, dei seguenti atti e provvedimenti:- provvedimento di revoca in autotutela del documento incorporante l' autorizzazione commerciale tacita di media struttura di vendita emesso dal Settore IV-Servizio V Attività produttive del Comune di Albano Laziale, prot. n. 0040044/s43537 del 19.9.2013; - dell' ordinanza del Comune di Albano Laziale, prot. n. 7741/2011, del 15.02.2011, per "la rimozione di opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di permesso di costruire o in totale difformità dal permesso", a firma del Dirigente del Settore IV/Servizio IV – Vigilanza edilizia, notificata alla società Domus Pompei snc in data 26.02.2011; - della nota del Comune di Albano Laziale prot. n. 7464/2011, del 15.02.2011; - del provvedimento prot. n. 3877 del Comune di Albano Laziale del 26.1.2011 con cui è stata confermata la dichiarazione di inefficacia della DIA del 27.10.2010; - dell' ordinanza del Comune di Albano Laziale n. 14 prot. n. 5629 del 6.12.2010; - dell' ordinanza del Comune di Albano Laziale prot. n. 56461/or0468 del 29.12.2010 nIT 5629; -del provvedimento del Comune di Albano Laziale prot. n. 46934 del 27.10.2010 con cui è stata dichiarata l' inefficacia della DIA prot. n. 2931 del 19.11.2009 presentata da Domus Pompei; - della relazione tecnica del Comune di Albano Laziale del 30.7.2010, prot. n. 34494/2010; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti",*

Visto il decreto cautelare n. 1764/14 del TAR Lazio, pervenuto con prot. n. 18231 del 28.04.2014,

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio, in opposizione al presente ricorso, affidando l' incarico di rappresentanza e difesa dell' Ente all' avv. Giuseppe Piazza, per logica di continuità ed omogeneità di procedimento,

Vista la nota prot. n. 18477 del 29.04.2014, con la quale il suddetto avvocato accetta l' incarico e presenta preventivo di parcella,

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3 e 183 del D.Lgv. n. 267/2000,

Verificata l' esclusione dagli adempimenti e dalle modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,

#### **DETERMINA**

1. Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di costituirsi in opposizione al ricorso al TAR Lazio, presentato da SMA Spa, con sede legale in Rozzano Milanofiori – MI, strada 8, palazzo N, P.IVA /CF. 08970540152, in persona dell' avv. Daniele Genovali, procuratore speciale, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Manzi (CF MNZLGU34E15H501Y) e dall' avv. prof. Marco Sica (CF SCIMRC59B11C933H), elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo in Roma, via Confalonieri n. 5;

2. Di conferire all' avv. Giuseppe Piazza, P.IVA 00645051004, con studio in Albano Laziale, corso Matteotti 149, il patrocinio legale consistente nella rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento di opposizione al ricorso in oggetto, pervenuto con prot. n. 17135 del 16.04.2014 e prot. n. 18237 del 28.04.2014, conferendo mandato speciale da parte del Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, ed eleggendo domicilio presso lo stesso avvocato;
3. Di pattuire, come da nota prot. n. 18477 del 29.04.2014, il seguente compenso complessivo : euro 3.000,00 oltre oneri ( CPA 4% ed IVA 22%) , per un totale di euro 3.806,40, da cui detrarre ritenuta d' acconto;
4. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Eventuale somma a titolo di acconto sarà erogata previa presentazione di fattura, mentre il saldo verrà corrisposto in sede di definizione del giudizio;
5. Il Comune è tenuto a corrispondere l'importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese. L' avvocato è autorizzato dal Comune a farsi versare direttamente da controparte le spese legali se poste a carico di quest' ultima, quale acconto se inferiori al pattuito;
6. Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità;
7. In caso di recesso da parte del patrocinante rimane a carico dello stesso l'onere di rapportarsi con il nuovo incaricato con la consegna di tutta la documentazione necessaria all'espletamento ed alla continuazione del patrocinio, con il pagamento della sola attività effettivamente svolta;
8. Di impegnare per le spese legali occorrenti, la somma complessiva di **euro 3.806,40** sul cap. 440 del bilancio provvisorio esercizio 2014;
9. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE I – SERVIZIO II

Dott.ssa Mariella Sabadini



